altresì rispettare le disposizioni del Regolamento d'Igiene.
(c2) Per gli allevamenti esistenti censiti anche se non indicati nella cartografia di P.R.G. sono comunque ammessi gli interventi di adeguamento ed ampliamento e nel rispetto dei seguenti indici:

- Uf = 900 mq/ha
- Rc = 0,10 mq/mq
- Distanza minima dai confini = ml 20
- Distanza minima dalle strade pubbliche di m. 50, salvo più restrittive prescrizioni del Codice della strada.

(c3) Nell'ambito delle aree agricole "E2" la realizzazione di attività artigianali a servizio dell'agricoltura, limitatamente a quelle previste dall'art. 72 della L.R. 18/83 e succ. modif., è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune che fissi i tempi e i modi di realizzazione, e l'impegno, da parte dell'imprenditore richiedente, di realizzare gli impianti di depurazione necessari a garantire i limiti di accettabilità delle acque di scarico, ai sensi della legge 5.10.1976 n. 319 e successive modificazioni e integrazioni.